

ALLEGATO

## PIANO REGIONALE DI INTERVENTI URGENTI PER LA GESTIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA 2022-2024

Il piano si prefigge di individuare precocemente la possibile introduzione del virus sul territorio regionale al fine di proteggere il patrimonio suinicolo.

Il piano si articola nei principali ambiti di seguito elencati:

- a) Sorveglianza passiva nelle popolazioni di cinghiali.
- b) Sorveglianza passiva negli allevamenti di suini.
- c) Controllo numerico della popolazione di cinghiali.
- d) Verifica dei livelli di applicazione delle misure di biosicurezza.
- e) Campagna di formazione ed informazione degli stakeholder.

### **Popolazione target del programma:**

Popolazione suidi nel territorio regionale

1. Numero capi suini censiti delle varie tipologie al 31 dicembre 2021
2. Numero strutture commerciali e famigliari **stabulate** che detengono suini censite al 31 dicembre 2021 n. 12.342 Mentre le aziende commerciali e famigliari **all'aperto** sono n. 81
3. Numero dei cinghiali stimato: 48.500 capi nel territorio venabile.

### **SORVEGLIANZA PASSIVA NELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALI**

Figure coinvolte:

- Servizi Veterinari regionali;
- C.E.R.E.P. centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus;
- Servizi veterinari ASL competenti: (Sanità animale e Igiene degli allevamenti e p.z.);
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;
- Veterinari dei Parchi Nazionali e Regionali del comprensorio della Regione Abruzzo;
- Corpo Forestali-Carabinieri;
- Enti gestori di Parchi e riserve.
- Polizie Provinciali;
- Guardie Venatorie Volontarie
- Ambiti Territoriali di caccia
- Cacciatori

## **Obiettivo principale:**

Riscontrare l'infezione in tempi rapidi (early detection).

## **Obiettivo specifico:**

Su tutto il territorio regionale sarà attuata la sorveglianza passiva attraverso la segnalazione ed il successivo campionamento di **tutti** i cinghiali rinvenuti morti (incidentati o morti per cause non note) oppure moribondi (a causa di incidente stradale o per cause non note) in aree urbane, periurbane e boschive e di tutti i casi sospetti (mortalità aumentata o con sintomatologia riconducibile a pesti suine) di cui sia stata segnalata la presenza (da qualsiasi cittadino).

## **Modalità di gestione del caso:**

### **Segnalazione**

Le segnalazioni possono essere effettuate da qualsiasi cittadino attraverso diverse figure: guardie forestali, guardie parco, guardie provinciali, guardie comunali, forze dell'ordine (carabinieri, polizia). Le figure sopra citate contatteranno i servizi veterinari, ai seguenti numeri di telefono:

ASL Teramo **0861 4291**

ASL 01 Avezzano- Sulmona- L'Aquila **0862 3681**

ASL Lanciano-Vasto-Chieti **0871 3571**

ASL Pescara **0854251**

I servizi veterinari ASL ricevuta la segnalazione coordinano il sopralluogo e la raccolta dei campioni.

### **Sopralluogo e prelievo campioni**

Il servizio veterinario della ASL coordina le segnalazioni e il successivo sopralluogo e prelievo campioni in base al livello di rischio individuato:

- Livello di rischio minimo:

Carcassa di cinghiale rinvenuto morto incidentato che non presenta lesioni riferibili alla PSA (diarrea sanguinolenta, emorragie cutanee). Questo livello si associa ad uno status di "silenzio epidemiologico" in cui non si ravvisa un rischio rilevante o immediato nell'introduzione del virus.

In caso di livello di rischio minimo, in particolari condizioni ambientali o per altri motivi contingenti, il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e P.Z. della ASL può affidare l'esecuzione del sopralluogo ad un veterinario che operi in un'area protetta/parco o ad un veterinario libero professionista o ad altri operatori qualificati e debitamente formati.

Nel caso in cui il sopralluogo venga affidato alle figure sopra citate, queste provvedono al prelievo dell'intera carcassa e al successivo invio presso l'IZS dell'Abruzzo e del Molise.

Nel caso invece il sopralluogo venga effettuato dalla ASL, questa effettua il prelievo e il trasporto dell'intera carcassa presso l'IZS dell'Abruzzo e Molise, e solo in casi eccezionali (es. ritrovamento in zone impervie e/o inaccessibili) procede al prelievo di organi in loco.

L'organo da prelevare, da parte della ASL, per i test virologici, nei casi eccezionali è rappresentato dalla milza (o in alternativa rene, linfonodi, sangue, tonsille).

Il prelievo del midollo osseo può essere effettuato nei casi di rinvenimento di carcasse (o porzioni di carcasse) in avanzato stato di decomposizione tale da rendere impossibile il prelievo degli altri organi di elezione. Da ogni animale sottoposto a campionamento deve essere prelevato almeno un campione per i test di laboratorio.

Se più soggetti vengono campionati contemporaneamente i campioni devono essere tenuti separati.

Il prelievo della carcassa intera, deve essere eseguito adottando le migliori condizioni di biosicurezza consentite dalle situazioni ambientali. Questa deve essere avvolta in teli di plastica o inserita in un contenitore utile ad evitare la contaminazione ambientale o di strumenti e mezzi. In caso di prelievi di organi in loco, devono essere rispettate tutte le norme di biosicurezza e devono essere disinfettati accuratamente ambiente ed attrezzi utilizzati.

Il trasporto dei campioni deve essere effettuato secondo le indicazioni riportate nella Circolare 8/2003 del Ministero della Salute "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici".

I resti della carcassa devono essere destinati alla distruzione mediante interrimento secondo le indicazioni comunali di competenza.

- Livello di rischio massimo:

Carcasse di cinghiali che presentano lesioni riferibili alla PSA (diarrea sanguinolenta, emorragie cutanee) a prescindere dalla sospetta causa di morte o in presenza di mortalità anomala (ritrovamento di più di una carcassa nello stesso luogo, ad esclusione dei casi di incidente stradale che coinvolge più soggetti dello stesso nucleo familiare).

In caso di livello di rischio massimo il sopralluogo deve essere effettuato esclusivamente dalla ASL e l'intera carcassa deve essere inviata presso l'IZS dell'Abruzzo e Molise. In nessun caso il sopralluogo potrà essere demandato ad altre figure professionali, né potrà essere effettuato il prelievo di organi in loco.

Il sopralluogo deve sempre essere effettuato nel rispetto di tutte le misure di biosicurezza le norme di biosicurezza e devono essere disinfettati accuratamente ambiente ed attrezzi utilizzati. Il prelievo della carcassa intera, deve essere eseguito adottando le migliori condizioni di biosicurezza consentite dalle situazioni ambientali. Questa deve essere avvolta in teli di plastica o inserita in un contenitore utile ad evitare la contaminazione ambientale o di strumenti e mezzi. Per evitare la possibile contaminazione dell'ambiente circostante, le carcasse sospette dovranno essere rapidamente rimosse dal luogo di ritrovamento o distrutte in modo da evitare la diffusione dell'infezione. Gli operatori che hanno effettuato il sopralluogo devono provvedere ad una accurata pulizia e disinfezione dell'area in cui si è svolto il prelievo delle carcasse o dei campioni, come anche degli attrezzi e dei materiali usati che non possono essere smaltiti nel rispetto delle norme di biosicurezza. Anche gli indumenti devono essere trattati secondo gli stessi principi e un'adeguata disinfezione dovrà essere applicata ai mezzi usati per il trasferimento dei campioni dal luogo del ritrovamento alla sede dell'IZSAM più vicina. Il trasporto della carcassa deve essere effettuato secondo le indicazioni riportate nella Circolare 8/2003 del Ministero della Salute "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici".

## Flusso dati sorveglianza passiva cinghiali

Si ribadisce che, anche nei casi in cui sopralluogo e prelievo dei campioni vengano eseguiti da personale diverso, tutte le attività sono ascritte alla responsabilità del servizio veterinario, al quale compete l'alimentazione dei dati nel sistema informativo SINVSA messo a disposizione dal Ministero della Salute all'interno della piattaforma VETINFO.

Il servizio veterinario di Sanità animale della ASL, ricevuta la **segnalazione** provvede a stampare mediante l'applicativo SINVSA la scheda per la raccolta dati. La scheda, riporta un **codice univoco assegnato dal sistema** e consente di raccogliere tutti i dati del prelievo.

Nella scheda devono essere inseriti i dati del responsabile dell'invio, la geo localizzazione per individuare il punto di prelievo, i relativi dati biometrici dell'animale e il motivo dell'invio. I motivi dell'invio riportati sulla scheda sono: piano di sorveglianza passiva (da utilizzare per campioni attesi come negativi in caso di prelievo in situazioni di rischio minimo) o caso sospetto di PSA (da utilizzare per campioni prelevati in condizioni di livello di rischio massimo).

Effettuato il **sopralluogo**, i dati raccolti dovranno essere inseriti nel SINVSA, in modo da stampare di nuovo la scheda, preposta per l'**invio** della carcassa e/o dei campioni presso l'IZSAM, pre-compilata in ogni sua parte e riportante il codice univoco già assegnato dal sistema.

Nel caso in cui non sia possibile stampare nuovamente la scheda pre-compilata in ogni sua parte prima di procedere al conferimento dei campioni all'IZSAM, si raccomanda di inserire successivamente i dati nel sistema SINVSA nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui sia necessario effettuare prelievi da più animali sarà necessario stampare più schede per la raccolta dati, compilando una scheda per ciascun animale.

I **campioni prelevati nell'ambito delle attività del piano di sorveglianza passiva** (rischio minimo), vengono analizzati mediante test di laboratorio di prima istanza direttamente dall' IZSAM. In caso di esito negativo, l'IZSAM trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test.

In caso di esito positivo il laboratorio dell'IZSAM invia i campioni al CEREP per le analisi di conferma e il servizio Veterinario notifica sul SIMAN il caso di sospetto.

Il CEREP esegue i test e in caso di conferma della positività l'IZSAM, ricevuta comunicazione, trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test. Il flusso dati descritto deve essere accompagnato dalla immediata notifica di positività al Ministero della Salute e a tutte le istituzioni competenti. Il servizio veterinario provvede quindi a notificare in SIMAN la **conferma di caso di PSA** e adotta le misure previste dal manuale operativo delle emergenze in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali.

In caso di esito negativo, il CEREP invia il relativo rapporto di prova all'IZSAM che lo trasmette al servizio veterinario ASL e inserisce l'esito del test nel sistema SINVSA. Il servizio veterinario, a sua volta, chiude il sospetto in SIMAN notificando la **mancata conferma**.

**Nel caso di campioni prelevati da casi sospetti** il dirigente veterinario ASL applica le misure previste dal manuale delle emergenze (disponibile nel sito web del Ministero della Salute e del CEREP) e provvede anche a notificare il sospetto attraverso il sistema informativo dedicato (SIMAN). I campioni conferiti presso l'IZSAM saranno inviati direttamente al CEREP scortati dalla/e scheda/e di prelievo SINVSA.

In caso di esito negativo, il CEREP invia il relativo rapporto di prova all'IZSAM che lo trasmette al servizio veterinario ASL e inserisce l'esito del test nel sistema SINVSA. Il servizio veterinario, a sua volta, chiude il sospetto in SIMAN notificando la **mancata conferma**.

In caso di esito positivo, l'IZSAM, ricevuta comunicazione dal CEREP, trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test. Il flusso dati descritto deve essere accompagnato dalla immediata notifica di positività al Ministero della Salute e a tutte le istituzioni competenti. Il servizio veterinario provvede quindi a notificare in SIMAN la **conferma di caso di PSA** e applica le misure previste dal manuale operativo delle emergenze in stretta collaborazione con il Sindaco e le autorità competenti nazionali e regionali.

## **CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DEL SISTEMA DI NOTIFICHE RIFERITO AI CINGHIALI**

Il livello di implementazione delle attività previste dal piano di sorveglianza e prevenzione regionale è monitorato attraverso verifiche di efficacia attiva di ispezione e monitoraggio da parte del Ministero della Salute e della Regione Abruzzo.

Per quanto riguarda il piano di sorveglianza passiva nei cinghiali, l'efficacia verrà monitorata mediante il rilievo dei seguenti indicatori:

- 1) Numero di segnalazioni di ritrovamento delle carcasse/numero atteso;
- 2) Numero di test effettuati/numero di carcasse ritrovate;
- 3) Gestione del campionamento nella sorveglianza passiva dei cinghiali;

Il Ministero della Salute conduce periodicamente, ogni 4 mesi, su tutto il territorio nazionale, verifiche di efficacia per il controllo del livello di implementazione delle attività previste dal piano.

Il numero minimo atteso di cinghiali da campionare nell'ambito della sorveglianza passiva per la Regione Abruzzo e previsto dalla normativa Nazionale è di 215 capi per anno.

Tale numero è stato suddiviso tra le diverse province sulla base della densità di popolazione della specie come riportato di seguito:

Teramo	L'Aquila	Pescara	Chieti
58	50	50	57

## **CONTROLLO NUMERICO POPOLAZIONE CINGHIALI**

### **Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*) - PRIU**

1. In Abruzzo la gestione degli Ungulati viene attuata secondo le indicazioni presenti nei seguenti riferimenti normativi:
  - a) L.R. 10/2004 e s.m.i "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente";
  - b) Piano Faunistico Venatorio Regionale dell'Abruzzo 2020-2024;

- c) Regolamento Regionale n° 1 del 04/05/2017 – Regolamento per la Gestione Faunistica-venatoria degli Ungulati;
- d) Disciplinare per la caccia di selezione al cinghiale negli AATTCC della Regione Abruzzo;
- e) Disciplinare delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (sus scrofa) nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e negli istituti faunistici della Regione Abruzzo.

### Quadro conoscitivo essenziale.

In Abruzzo il cinghiale è presente in tutto il territorio regionale e non presenta problemi di conservazione. La reintroduzione o il ripopolamento con la specie cinghiale sono vietati su tutto il territorio regionale. Il foraggiamento della specie è vietato fatta eccezione per i prelievi con tecniche selettive nonché per le attività di censimento in base alle disposizioni date dall'ISPRA.

1. La valutazione quali-quantitativa della presenza del Cinghiale sul territorio abruzzese è stata stimata recentemente mediante l'utilizzo dei dati ottenuti dalle attività di conteggio della specie realizzate nelle primavere degli anni: 2018, 2019 e 2021.
2. La definizione della consistenza minima e della struttura di popolazione del Cinghiale è ricavata in modo esclusivo dalla realizzazione di conte dirette da punti di vantaggio (*vantage points*) in sessione combinata mattutina e serale. Tale metodo non fornisce una conta completa degli individui ma, piuttosto, una quantificazione parziale di questi. I risultati ottenuti, quindi, devono essere intesi come numero minimo di animali presenti (*MNA, Minimum Number Alive*).
3. Confrontando, per 3 anni consecutivi, i dati derivanti dal censimento in battuta con quelli derivanti dai censimenti da punti fissi all'interno dello stesso ATC (Pescara) si è potuto stabilire che con il censimento da punti fissi si osservava circa il 16,5% dei cinghiali rilevati durante i censimenti in battuta. Tali risultati sono stati utilizzati per elaborare una stima della popolazione di cinghiale su base regionale, nonché della sua densità. Nelle tabelle sotto riportate si evidenziano gli MNA e la Densità "reale", ovvero quella rilevata con i censimenti da punti fissi. Nelle ultime 2 colonne, invece, per estrapolazione sono state riportate la popolazione totale e la Densità stimate applicando la percentuale sopra descritta (16,5%).

<b>STIMA CONSISTENZA TOTALE E DENSITA' ANNO 2018</b>					
<b>ATC</b>	<b>TASP NETTO DA PFVR 2020-2024 (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>MNA rilevato</b>	<b>Densità rilevata</b>	<b>Popolazione stimata</b>	<b>Densità stimata</b>
Pescara	751,43	1052	1,399997	6375	8,483984
Chietino-Landanese	1016,08	1257	1,237107	7617	7,49687
Vastese	1023,95	1383	1,350652	8381	8,18495
Vomano	601,42	301	0,500482	1824	3,032922
Salinello	563,65	344	0,610308	2085	3,698465
Subequano	283,19	356	1,257107	2157	7,618066
Sulmona	830,66	433	0,521272	2624	3,15891
Barisciano	183,15	230	1,255801	1394	7,610156
Avezzano	922,99	337	0,365118	2042	2,212613
Roveto-Carseolano	652,56	244	0,373912	1479	2,265907
L'Aquila	655,06	613	0,935792	3715	5,6709
<b>TO TALI</b>	<b>7484,14</b>	<b>6550</b>	<b>0,891595</b>	<b>39693</b>	<b>5,403068</b>


<b>STIMA CONSISTENZA TOTALE E DENSITA' ANNO 2019</b>					
<b>ATC</b>	<b>TASP NETTO DA P F V R 2020-2024 (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>MNA rilevato</b>	<b>Densità rilevata</b>	<b>Popolazione stimata</b>	<b>Densità stimata</b>
Pescara	751,43	1349	1,795244	8175	10,87918
Chietino-Lancianese	1016,08	1381	1,359145	8369	8,236418
Vastese	1023,95	2101	2,051858	12732	12,43426
Vomano	601,42	286	0,475541	1733	2,88178
Salinello	563,65	233	0,413377	1412	2,505065
Subequano	283,19	281	0,992267	1703	6,013136
Sulmona	830,66	231	0,278092	1400	1,685238
Barrisciano	183,15	151	0,824461	915	4,996233
Avezzano	922,99	807	0,874332	4890	5,298454
Roveto-Carseolano	652,56	475	0,727902	2879	4,411089
L'Aquila	655,06	157	0,239673	951	1,452417
<b>TOTALI</b>	<b>7484,14</b>	<b>7452</b>	<b>0,91199</b>	<b>45159</b>	<b>5,526661</b>

<b>STIMA CONSISTENZA TOTALE E DENSITA' ANNO 2019</b>					
<b>ATC</b>	<b>TASP NETTO DA P F V R 2020-2024 (Km<sup>2</sup>)</b>	<b>MNA rilevato</b>	<b>Densità rilevata</b>	<b>Popolazione stimata</b>	<b>Densità stimata</b>
Pescara	751,43	1349	1,795244	8175	10,87918
Chietino-Lancianese	1016,08	1381	1,359145	8369	8,236418
Vastese	1023,95	2101	2,051858	12732	12,43426
Vomano	601,42	286	0,475541	1733	2,88178
Salinello	563,65	233	0,413377	1412	2,505065
Subequano	283,19	281	0,992267	1703	6,013136
Sulmona	830,66	231	0,278092	1400	1,685238
Barrisciano	183,15	151	0,824461	915	4,996233
Avezzano	922,99	807	0,874332	4890	5,298454
Roveto-Carseolano	652,56	475	0,727902	2879	4,411089
L'Aquila	655,06	157	0,239673	951	1,452417
<b>TOTALI</b>	<b>7484,14</b>	<b>7452</b>	<b>0,91199</b>	<b>45159</b>	<b>5,526661</b>

\* TASP territorio agro silvo pastorale netto dal piano faunistico venatorio regionale

4. I numeri e le densità di cinghiale sopra riportati si riferiscono esclusivamente al territorio venabile della Regione Abruzzo (AA.TT.CC.), non includono i dati delle Aree Protette, pertanto rappresentano una stima certamente in difetto dell'intera popolazione di cinghiali abruzzese.
5. Complessivamente i dati della braccata confermano quanto emerso nei censimenti, ovvero esiste senza dubbio una maggior concentrazione di cinghiali negli ATC costieri (Province di Pescara, Chieti e Teramo) rispetto a quelli delle zone interne (Provincia dell'Aquila). Tale dato si riflette anche nelle singole Densità di Prelievo registrate.
6. La densità di prelievo media registrata nei vari anni si aggira intorno a: 1 cinghiale abbattuto/Km<sup>2</sup>, molto simile alla densità media registrata nei censimenti. Se però tale dato lo rapportiamo alla densità "stimata" nei censimenti (circa 5-6 cinghiali/Km<sup>2</sup>) si evince che lo sforzo di caccia non è commisurato alla reale popolazione, cioè si preleva, più o meno, tanto quanto la popolazione riesce a rinnovarsi naturalmente.
7. Dal grafico successivo si evince che gli abbattimenti si discostano di poco tra un anno e l'altro, essendo stabilizzati mediamente tra i 7500-8000 animali circa.



#### Obiettivi specifici del piano

1. La gestione del cinghiale nella Regione Abruzzo ha due obiettivi diversi:
  - a. Gestione non conservativa. Da adottare nelle aree critiche, ha come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie, il prelievo venatorio deve quindi avvenire senza vincoli quali-quantitativi.
  - b. Gestione conservativa: da adottare in aree in cui la presenza del Cinghiale deve essere mantenuta, anche per l'importante ruolo che svolge all'interno della biocenosi. Tale strategia dovrà essere basata su piani di abbattimento quantitativo annuale che tenga conto anche della soglia del danno sostenibile. In esse comunque dovranno essere rispettate le indicazioni del Patom per la conservazione dell'Orso bruno marsicano.
2. La presenza del cinghiale nel territorio non idoneo è da ritenere non compatibile con le attività umane e la gestione deve avere l'obiettivo del contenimento della specie; la caccia può essere attuata da tutti i cacciatori iscritti nell'ATC di competenza con le tecniche consentite dalla normativa vigente e ritenute idonee per la riduzione dei danni.
3. L'area non idonea è stata identificata sovrapponendo il modello idoneità agro-forestale del cinghiale, carta del danneggiamento delle colture, carta di rischio degli incidenti stradali, frammentazione delle aree boscate, ecc.; l'area non idonea risultante da questa analisi è riportata di seguito.



Territorio non idoneo per il cinghiale (in giallo).

4. L'obiettivo prioritario per il cinghiale a livello regionale deve essere la riduzione degli impatti causati dalla specie, adottando in sinergia tutte le misure previste dalla normativa vigente

(pianificazione territoriale, prevenzione dei danni, prelievo venatorio, controllo della specie), differenziando a seconda dei contesti geografici ed ambientali di attuazione.

5. Circa il dimensionamento dell'obiettivo di riduzione del danno per il quinquennio 2022/2027, si può ipotizzare di ottenere una flessione graduale dell'entità del danno alle colture faccia conseguire, proporzionalmente alla loro corretta esecuzione, una riduzione annua del danno stimabile nell'ordine del 15-20 % per i primi anni di applicazione (2022 e 2023) e del 20-25 % nei successivi, per arrivare al termine del periodo quinquennale (2026/27), ad una riduzione complessiva di circa il 50% di danno rispetto all'anno di riferimento o anno zero (2021).
6. Il prelievo numerico e per classe dei cinghiali attraverso la caccia di selezione è determinato per ogni area e per ogni anno sulla base degli obiettivi forniti dall'ISPRA al momento del parere sui piani di selezione predisposti dagli ambiti territoriali di caccia. Tali obiettivi sono recepiti nell'autorizzazione regionale all'espletamento della caccia di selezione.
7. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nelle autorizzazioni comporta penalizzazioni economiche degli ATC.
8. Gli interventi svolti in controllo non rappresentano attività routinarie alternative o sostitutive dell'attività venatoria o dei sistemi di prevenzione dei danni, pertanto la loro applicazione può essere messa in campo esclusivamente quando quelle pianificate (caccia e prevenzione) non ottengano o non consentano di raggiungere gli obiettivi prefissati.

### **Tecniche di prelievo.**

1. La caccia di selezione è praticata nella forma individuale all'aspetto da postazione fissa.
2. Per la caccia di selezione sono utilizzate le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del Reg. n. 1/2017 e ss.mm.ii.. La regione intende aprire anche alla possibilità di svolgere la caccia di selezione con l'arco sulla base delle linee guida dell'Ispra.
3. Le armi da fuoco utilizzate per la caccia di selezione devono essere tarate; la taratura deve essere effettuata verificando che 5 colpi rientrino su un bersaglio fisso di 15 cm di diametro posto a metri 100; la taratura può essere autocertificata dal cacciatore con apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
4. L'A.T.C. può consentire l'esercizio della caccia di selezione su terreni coperti da neve ai sensi della lettera m dell'art. 21 della L. 157/92 (così come modificata dalla L. 116/2014), e secondo le modalità previste dal presente disciplinare.
5. In considerazione delle finalità degli interventi di controllo e del contesto territoriale e ambientale le modalità di abbattimento ammesse risultano essere le seguenti tecniche selettive:
  - i. tiro selettivo mediante l'uso di una carabina dotata di ottica di mira o di un idoneo arco.
  - ii. girata si intende la tecnica di prelievo che prevede di individuare la presenza dei cinghiali e muoverli dal sito di rifugio verso le poste, attraverso l'ausilio di un singolo cane, detto "limiere", caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia) e ben addestrato e collegato al conduttore.
  - iii. catture con gabbie chiusini corral;
6. Per migliorare l'efficienza del prelievo in controllo è possibile praticare un foraggiamento attrattivo su punti di sparo o gabbie spargendo modiche quantità di semente o altri attrattivi naturali da distribuite su aree predisposte con la funzione di esca con le seguenti prescrizioni:

- (i) divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici;
- (ii) allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km<sup>2</sup>;
- (iii) utilizzo di massimo 1 kg di mais da granella/giorno per sito;
- (iv) sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo a fine intervento o, comunque, in assenza di abbattimenti programmati.

7. Le gabbie e i recinti possono essere adottati per il controllo della specie e si caratterizzano per i minori impatti sugli ecosistemi. Le caratteristiche e le modalità d'uso dei recinti e delle gabbie devono essere coerenti con le linee guida ISPRA. Il sito di ubicazione e il periodo di utilizzo vengono concordati con la polizia Provinciale. Gli animali oggetto di cattura vengono trattati conformemente a quanto previsto negli accordi con l'ASL territorialmente competente e nel rispetto della normativa in vigore. Gli abbattimenti nelle gabbie e nei recinti avvengono esclusivamente in orario diurno, nelle prime ore del mattino e con modalità e tempistica da concordare con il personale di vigilanza e/o dei referenti degli interventi.

### Aree di prelievo.

1. Allo stato attuale in Abruzzo sono stati individuati 11 Ambiti territoriali di Caccia (ATC), localizzati come riportato nella figura seguente.




Figura 25- Ambiti territoriali di caccia nella Regione Abruzzo.

2. Nel territorio venabile il prelievo è organizzato dagli ATC ed è realizzato attraverso l'esercizio della caccia e della caccia di selezione; nel territorio non venabile il prelievo è organizzato dagli ATC o dalla Polizia Provinciale ed è realizzato attraverso il controllo.
3. Sulla base dell'analisi di rischio di ogni area sono determinati gli obiettivi di prelievo fissati al momento dell'approvazione dei piani della caccia di selezione

### Aree di intervento in caccia e caccia di selezione

1. La Regione, ai fini della programmazione e della pianificazione, concorda con gli ATC, nei cui territori non si fosse realizzata, la suddivisione dei rispettivi territori vocati in macroaree (MA), in cui viene perseguito l'obiettivo del mantenimento di presenze compatibili alle esigenze ecologiche delle colture agricole e della restante fauna selvatica. L'estensione delle MA è compresa tra i 2.000 e i 15.000 ettari.
2. Il territorio non vocato rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è da ritenere incompatibile con le finalità sociali e produttive del territorio ed in particolare con la salvaguardia delle colture agricole. La gestione faunistico-venatoria di questi territori deve tendere prioritariamente all'obiettivo di esclusione della specie; la caccia al cinghiale nelle aree non vocate può essere esercitata con le tecniche previste.


### **Aree di intervento in controllo**



1. La Regione programma gli interventi, in considerazione delle aree a rischio di danneggiamenti agricoli e di incidenti stradali, rendendoli coerenti con le previsioni riportate dal PFVR 2020-24.
2. Il controllo è attuato:
  - negli Istituti di tutela istituite ai sensi dell'art.10 della L.157/92, nei quali l'attività venatoria è preclusa: Zone di Ripopolamento e Cattura, Oasi di protezione e Aree Cinofile.
  - nei territori sottoposti alla gestione programmata dell'attività venatoria (aree idonee e non idonee come da PFVR ovvero nelle aree vocate e non vocate ai sensi del "Regolamento per la Gestione Faunistico-Venatoria degli Ungulati" n.1/2017) in caso:
    - a) di inefficacia degli interventi realizzati attraverso l'attività venatoria e la caccia di selezione (interventi venatori ordinari);
    - b) di inerzia dei soggetti deputati agli interventi venatori ordinari;
    - c) di impossibilità di ricorrere ad interventi venatori ordinari, tenuto conto delle caratteristiche del luogo ove occorre intervenire, dell'orario o altro;
3. Restano esclusi dall'applicazione della presente disciplina i seguenti territori che saranno soggetti alle misure determinate dai rispettivi enti gestori:
  - a) Parchi Nazionali e Parco Regionale Sirente Velino,
  - b) Il sistema regionale delle Riserve Naturali, Oasi Naturali e Parchi Territoriali Attrezzati;
  - c) tutti territori ricompresi nei siti della Rete Natura 2000 (ZSC, ZPS e SIC).
4. Per la tutela dell'Orso bruno marsicano, il controllo del cinghiale nella Zona di connessione e allargamento, d'ora in avanti denominata ZPC, e nella Zona di protezione esterna del PNALM, d'ora in avanti ZPE al di fuori dalle riserve e dai siti della rete Natura 2000 è esercitata in accordo con il Parco Nazionale della Majella, il Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise, Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga (PNGML) di volta in volta interessati, tenendo conto della prossimità rispetto alle aree di intervento.
5. Le situazioni che possono giustificare l'attuazione di interventi di controllo dovranno rientrare tra i seguenti casi:
  - a) sussistenza del pericolo di danno, anche potenziale, alle coltivazioni agro-forestali, alla fauna allevata, alla fauna selvatica alle opere agricole, alle sistemazioni idrauliche ed alla viabilità;
  - b) presenza della specie in area ove non sia possibile attuare gli interventi venatori ordinari (periodo diverso da quello consentito per l'attività venatoria o la caccia di selezione, aree urbanizzate, ecc.), con sussistenza di situazioni attuali o potenziali di danno;
  - c) inerzia dei soggetti attuatori o inefficacia negli interventi attraverso l'attività venatoria ordinaria;
  - d) disposizioni sanitarie a livello nazionale.


### **Individuazione delle aree a rischio/settori di intervento delle attività di controllo e caccia di selezione**

1. In considerazione della correlazione non significativa, riscontrata in particolare nelle province di Pescara e L'Aquila, tra densità faunistica relativa del cinghiale e danno prodotto, si ritiene condivisibile l'ipotesi di individuare il livello di rischio di danno da cinghiale partendo direttamente dal danno riscontrato.
2. I territori comunali maggiormente colpiti risultano essere quasi gli stessi ormai da più anni, ciò consente un'efficace valutazione delle aree a maggior indice di rischio e conseguentemente l'individuazione di quali dovranno essere le zone di intervento.
3. Per la definizione delle aree a maggior rischio di danno vengono messi a confronto i dati a disposizione dei danni riferiti alle ultime tre annualità 2019-2021. Gli indicatori presi a riferimento per la valutazione dell'entità del fenomeno sono quelli che nel corso delle precedenti annualità si sono rivelati di buona efficacia, ovvero il numero di eventi, il valore assoluto del danno (espresso in euro) ed il rapporto tra valore assoluto e SAU (espresso in euro per ettaro di SAU).

4. Si ritiene necessario l'utilizzo di tutti gli indicatori sopra descritti, per l'elevata difformità nell'utilizzo del suolo riscontrato in ambienti molto diversi tra loro (ad esempio tra collina litoranea e alta montagna), che non consente ai singoli indicatori di rappresentare compiutamente il fenomeno.
5. L'impatto del cinghiale per ciascun Comune e località viene rappresentato attribuendo un coefficiente di "impatto potenziale" compreso tra 5 (impatto molto elevato) e 1 (impatto nullo), secondo la seguente modulazione:
  - Livello 5 Molto elevato (colore rosso) - valori di danno(€)/SAU(ha) superiori a 10, oppure valori assoluti di danno (€) superiori a 15.001.
  - Livello 4 Elevato (colore arancione) - valori di danno(€)/SAU(ha) compresi tra 5 e 10, oppure valori assoluti di danno (€) compresi tra 10.001 e 15.000;
  - Livello 3 Medio (colore giallo) - valori di danno(€)/SAU(ha) compresi da 2 e inferiori a 5, oppure valori assoluti di danno (€) compresi tra 2.001 e 10.000;
  - Livello 2 Basso (colore verde) – valori di danno(€)/SAU(ha) inferiori a 2, oppure valori assoluti di danno inferiori a euro 2.000;
  - Livello 1 Nullo (colore bianco) – numero eventi e valori assoluti di danno pari a 0;
6. Viene infine prodotta una cartografia generale che per ciascuna provincia rappresenta visivamente la distribuzione del danno come sopra descritto e che rappresenta la carta del rischio potenziale del danno per il periodo 2022/2027. La Regione può aggiornare annualmente l'area di rischio secondo i criteri stabiliti nel presente paragrafo considerando ai fini del calcolo il danno medio dell'ultimo triennio.
7. Ne risulta che sulle aree agricole appartenenti alle località indicate per ciascun Comune rappresentato con livelli di rischio 4 e 5, verranno programmati da subito interventi di controllo diretto, modulando il prelievo in funzione del livello di danno, mentre nelle restanti aree (2 e 3), che sono quelle a minor rischio, potranno essere previsti interventi ad hoc sulla base di eventuali situazioni contingenti come ad esempio il superamento di una soglia di danno reale nell'annualità in corso.







## Tempi del prelievo.

### A) La caccia al cinghiale in forma collettiva.

1. Nelle zone assegnate alle singole squadre di caccia, è consentita nei giorni di mercoledì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. L'ATC può decidere di optare per la formula di tre giornate di caccia a scelta su cinque. La giornata di caccia al cinghiale in forma collettiva ha inizio con l'azione di tracciatura dei cani per l'individuazione delle rimesse e dalle ore 09.00 con il posizionamento delle poste e solo successivamente con lo svolgimento della braccata.
2. La caccia al cinghiale in braccata e individuale è consentita per tre mesi l'anno, secondo quanto previsto dalla L. 157/1992; per la stagione 2021/2022 il periodo previsto per la caccia al cinghiale è dal 2 ottobre 2021 al 30 dicembre 2021.
3. Per la tutela dell'Orso bruno marsicano, la caccia nella Zona di connessione e allargamento, e nella Zona di protezione esterna del PNALM, d'ora in avanti ZPE, individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo "Caccia e Pesca Sportiva", la caccia al cinghiale è consentita dal 1 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica.

### B) La caccia di selezione al cinghiale

1. La caccia di selezione al cinghiale è consentita all'interno dell'arco temporale massimo previsto nell'anno di riferimento da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, per un massimo di cinque giornate settimanali, con esclusione dei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì).
2. Nel rispetto della L. 157/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 11-quarterdecies comma 5 della L. 248/2005, l'ISPRA ha autorizzato in Abruzzo l'estensione della caccia di selezione al cinghiale dal 01/02/2022 fino al 30/09/2022.

## **Il controllo del cinghiale**

1. Si realizza tutto l'anno ed è attivato in risposta a specifiche esigenze per la tutela delle colture agricole o la sicurezza della circolazione.

### **Soggetti coinvolti nel prelievo.**

#### **a) Caccia e caccia di selezione**

1. La caccia è attività sportiva che può essere esercitata da cacciatori iscritti o ammessi sul territorio di ogni ambito territoriale. Possono svolgere la caccia di selezione i cacciatori abilitati al prelievo selettivo del cinghiale all'esito di corsi approvati dall'ISPRA.
2. L'ATC, entro il 31 luglio di ogni anno, determina le zone di caccia (estensione superficiale compresa tra 200 e 2.000 ettari) da assegnare alle squadre. Nel corso di una stagione venatoria le squadre sono tenute ad effettuare almeno quindici braccate. All'interno delle MA o delle zone assegnate per la caccia collettiva, la caccia al cinghiale con la tecnica della girata può essere svolta esclusivamente dalle squadre assegnatarie delle zone.
3. La caccia di selezione può essere svolta da tutti gli iscritti all'ATC.
4. La caccia di selezione è utilizzata anche al fine di contrastare i danni che i cinghiali apportano alle colture agricole, pertanto è richiesto ad ogni ATC di elaborare annualmente un piano che deve essere approvato dalla Regione acquisito il parere favorevole dell'ISPRA.
5. Nei piani predisposti dagli ATC per la caccia di selezione, per ogni macroarea sono riportati gli obiettivi di prelievo che devono essere realizzati per l'anno di riferimento. Gli obiettivi sono fissati tenendo conto della mappa di rischio riportata sopra.
6. Gli interventi in caccia di selezione possono essere attivati anche a seguito di specifica segnalazione della presenza di cinghiali in specifiche aree o del danneggiamento delle colture.
7. La Regione Abruzzo ha in uso una specifica piattaforma dove sono caricate le segnalazioni che sono inviate congiuntamente alla Polizia Provinciale e all'A.T.C. competente per territorio.
8. L'A.T.C., ricevuta la segnalazione, provvede entro 48 ore ad attivare le misure di contrasto dei danni anche attraverso la caccia di selezione.

#### **b) Controllo**

1. Il comma 7 dell'art. 44 della L.R 10/2004 e s. m.i. , definisce il ruolo e la partecipazione dei diversi attori delle attività di controllo delle specie selvatiche.
2. La predetta disposizione normativa prevede che ...."Gli ATC organizzano le attività gestionali, ivi compresi i piani di abbattimento delle specie selvatiche; in caso di inerzia dell'ATC competente, la Regione, previo accertamento, attiva la Polizia Provinciale per l'organizzazione delle attività di abbattimento... “, mentre per la fase esecutiva e di attuazione delle attività stabilisce che “....Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:
  - a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;
  - b) personale di vigilanza dei comuni;
  - c) guardie venatorie volontarie;

- d) guardie ambientali volontarie;
- e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione”

3. Pertanto alla luce di quanto previsto dalla normativa sopra riportata, nello svolgimento dell'attività di controllo diretto, interagiscono almeno quattro differenti soggetti: la Regione Abruzzo, gli ATC, la Polizia Provinciale e gli esecutori degli interventi.
4. Alla Regione compete la vigilanza complessiva sull'attività da svolgere attraverso: il controllo delle attività svolte, la fissazione degli obiettivi da realizzare, l'individuazione delle aree e dei periodi di intervento, la valutazione del grado di realizzazione delle azioni definite e la definizione di interventi correttivi da apportare all'azione degli organizzatori.
5. Agli ATC spetta il compito di organizzare “le attività gestionali, ivi compresi i piani di abbattimento delle specie selvatiche”. Gli Ambiti hanno pertanto il compito di organizzare e coordinare, gestire e attuare gli interventi per le zone di propria competenza.
6. Ogni ATC è chiamato ad esprimere, per il periodo di validità del piano, la volontà di assumere il ruolo di Ente organizzatore del controllo. Ove l'Ambito ritenga di non ricoprire tale ruolo, le funzioni di ente organizzatore saranno svolte per quel territorio dalla Polizia provinciale in avvalimento.
7. In considerazione del rilievo dei compiti da svolgere principalmente nel periodo primaverile/estivo e per la riduzione dei danni, l'ATC individua tra il proprio personale o altri soggetti dei Coordinatori del Controllo (CC), che devono costantemente relazionarsi con la Regione e con la Polizia Provinciale in avvalimento per informare/verificare l'andamento delle attività.
8. Tale personale si fa carico di:
  - 1) analizzare quotidianamente tutte le richieste d'intervento pervenute mediante la piattaforma informatica regionale;
  - 2) verificare la localizzazione dell'intervento e programmare le azioni di campo che devono essere eseguite entro 48 ore dall'arrivo della richiesta;
  - 3) incaricare del prelievo da compiere i soggetti esecutori scegliendo tra i seguenti soggetti indicati al comma 7 dell'art. 44 della L.R. 10/2004;
  - 4) Avvisare gli organi di polizia dell'intervento programmato;
  - 5) Comunicare in modalità on-line (gruppi WhatsApp, mail o altri canali digitali) le uscite programmate con indicate: data, località e nominativo dell'operatore;
  - 6) verificare l'esito di tutti gli interventi, che dovranno essere conclusi con la compilazione da parte del Responsabile di Settore dello specifico Verbale di Intervento/Abbattimento i cui i dati principali dovranno essere immessi nella relativa sezione presente sulla piattaforma regionale;
  - 7) trasmettere alla Regione un report mensile da redigere secondo modalità da determinare a cura della medesima regione e che dovrà contenere:
    - a) elenco di tutte le richieste d'intervento pervenute;
    - b) l'esito di tutte le richieste, ovvero tutti i verbali di intervento/abbattimento;
    - c) la destinazione dei capi abbattuti e/o feriti;
    - d) l'esito delle analisi ASL svolte sui campioni conferiti;
    - e) armonizzare l'attività di controllo con quella della caccia di selezione, garantendo il massimo della sicurezza e dell'incolumità degli operatori.
    - f) Raccogliere i dati dei prelievi e valutare la necessità di azioni correttive per il completamento degli interventi e l'individuazione di eventuali soluzioni alternative.
9. L'ATC potrebbe prevedere la possibilità di trasformare un'uscita in caccia di selezione in un intervento di controllo, andando anche oltre l'orario consentito nella caccia di selezione qualora sia

autorizzato. Il vantaggio di questa modalità operativa sta nel fatto che, di norma, i cacciatori attivi quotidianamente in selezione sono decine, distribuiti più o meno omogeneamente sul territorio di ogni ATC, dunque le risposte alle richieste di intervento potrebbero essere ancor più immediate.

10. Nei territori dove non è presente la Polizia Provinciale in avvalimento, per il controllo degli interventi realizzati dagli ATC la Regione può chiedere il supporto di personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale di altri ambiti territoriali.
11. Qualora l'ATC non riesca ad intervenire con la propria organizzazione deve comunicarlo alla Polizia Provinciale in avvalimento entro 48 ore dalla richiesta d'intervento pervenuta attraverso la piattaforma informatica regionale.
12. La Polizia Provinciale in avvalimento della Regione (PPA), ai sensi dell'art. 19 della L.157/92 e per quanto prevede l'art. 44 della LR 10/04, svolge il ruolo di Ente Organizzatore in quei territori dove gli ATC hanno comunicato di non svolgere tale funzione.
13. La Polizia provinciale organizza gli interventi di controllo anche nei casi in cui la Regione valuti inefficaci gli interventi di controllo o rilevi l'inerzia dell'ATC e quando l'Ambito segnali alla Regione e/o alla PP la impossibilità di intervenire.
14. La Polizia Provinciale in avvalimento, quale Ente Organizzatore, avrà il compito di coordinare, gestire e attuare gli interventi, provvede ai i piani di abbattimento delle specie selvatiche.
15. Per le modalità di: organizzazione, attuazione degli interventi, individuazione dei soggetti esecutori e reportistica da rendere alla Regione, valgono le stesse indicazioni previste per gli ATC.
16. La Polizia Provinciale in Avvalimento (PPA) individua uno o più Coordinatori per le attività di controllo. Per le attività di campo e per il coordinamento in loco delle attività di abbattimento la PPA potrà avvalersi di Responsabili di settore (RS), nella misura di un titolare ed un vice, appositamente individuati dalla PPA per ciascun settore di intervento (Area di caccia, ZRC, ecc.), che svolgono funzioni di collegamento tra la PPA e gli altri eventuali operatori. Ciascun Coordinamento di PPA provvederà all'organizzazione e attivazione sul territorio di competenza degli interventi in base alle richieste che verranno recapitate anche tramite la piattaforma informatica regionale.
17. La realizzazione degli interventi di abbattimento è affidata sia direttamente al personale professionale della PPA, sia all'ulteriore personale professionale previsto dalla normativa vigente se autorizzato dai rispettivi Comandi nonché dalle altre figure specificate al comma 7 dell'art. 44 della L.R. 10/2004.
18. La PPA gestisce i dati dei prelievi forniti dai Responsabili di Settore tramite la corretta compilazione dei Verbali di Intervento/Abbattimento, valuta sinteticamente il completamento dei Piani.
19. Dove non è presente la Polizia Provinciale in avvalimento, la Regione può chiedere il supporto di personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale di altri ambiti territoriali per le funzioni di cui sopra.
20. Nelle zone di intervento la Polizia Provinciale provvede preventivamente a coordinare con l'ATC le eventuali attività di caccia di selezione sospendendole se sussistono rischi per lo svolgimento in sicurezza degli interventi.
21. Gli esecutori degli interventi coinvolti nei prelievi operano a titolo gratuito ed esonerano la Regione da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla propria persona o a propri animali, da danni causati da loro a terzi o a cose e appartenenti a terzi. Ciascun operatore volontario dovrà presentare alla PPA o all'ATC

territorialmente competente apposita richiesta di adesione alle operazioni, attraverso la completa compilazione della richiesta/liberatoria su modello validato dalla Regione.

22. L'elenco degli esecutori degli interventi è inviato alla Regione. Uno stesso nominativo può partecipare sia come singolo che in gruppo. Allo scopo di incentivare il prelievo ed di raggiungere gli obiettivi, l'ATC può assegnare gli interventi agli esecutori come ritenuto più opportuno per l'efficacia delle azioni da compiere, affidandoli prioritariamente ai soggetti con i migliori risultati.

### **Azioni gestionali ad integrazione del prelievo (“metodi ecologici”).**

A metodologie di tipo preventivo e incruento si è fatto ricorso in passato e si intende proseguire in tutti i casi caratterizzati da un positivo rapporto costi/benefici oppure in tutte quelle situazioni in cui risultino inapplicabili altre metodologie per motivazioni tecniche o di opportunità.

1. Tra le tipologie di intervento preventive e incruenti si individuano:
  - l'eliminazione di potenziali fonti trofiche aggiuntive (foraggiamento abusivo, discariche incontrollate, etc..) attraverso controlli effettuati dalla Polizia Provinciale, anche su segnalazione degli agricoltori, dei cacciatori o di semplici cittadini;
  - dissuasori acustici
  - dissuasori olfattiva;
  - finanziamento di colture a perdere per distogliere l'attenzione del cinghiale verso colture di pregio;
  - realizzazione di recinzioni di protezione fisse e mobili.
2. In prospettiva futura, la programmazione e l'incentivazione delle recinzioni elettrificate e fisse dovrà riguardare la tutela dei fondi agricoli a ridotta estensione e/o ad alto reddito, come zafferano, tartufo, vigneti, colture orticole, produzioni di nicchia e altre a loro assimilabili.
3. La Regione Abruzzo nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ha erogato incentivi per oltre € 1.200.000,00 finalizzati alla realizzazione di recinzioni mobili e fisse. Entro il mese di giugno sarà pubblicato un nuovo bando che prevede ulteriori finanziamenti per la realizzazione di recinzioni, anche finalizzate ad aumentare i livelli di bio sicurezza degli allevamenti di suini. La dotazione finanziaria del bando da pubblicare è di €1.100.000,00
4. Nei corsi di formazione dei cacciatori sarà particolarmente raccomandata la trattazione del fenomeno della PSA, dell'importanza della segnalazione di eventuali carcasse e delle misure di biosicurezza da applicare per la prevenzione della PSA.
5. La pratica del foraggiamento “di sostegno” e l'immissione in natura di cinghiali non è consentita e le forze dell'ordine vigilano elevando sanzioni ove riscontrate tali pratiche
6. La regione Abruzzo sul proprio sito istituzionale nella pagina dedicata alla caccia ha pubblicato le seguenti raccomandazioni per la prevenzione della PSA. E il rinvio alla documentazione messa a disposizione sui siti ministeriali:
  - a. **ogni Cinghiale trovato morto** (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava *ante mortem* comportamenti anomali di qualsiasi tipo, **deve essere segnalato**

**alle competenti autorità** (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti).

- b. Deve essere altresì **segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate** (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o putrefatte, poiché il virus sopravvive alla completa decomposizione dell'ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio.

#### **I cacciatori devono:**

- pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli e i trofei prima di lasciare l'area di caccia;
- eviscerare i cinghiali abbattuti solo nelle strutture designate;
- evitare i contatti con maiali domestici dopo aver cacciato.

Per contrastare pratiche illecite inoltre, saranno rafforzati i controlli delle figure ad esse deputate (guardie provinciali, polizia etc..).

### **SORVEGLIANZA PASSIVA NEI SUINI DOMESTICI**

Figure coinvolte:

- Servizi Veterinari regionali;
- C.E.R.E.P. centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus;
- Servizi veterinari ASL competenti: (Sanità animale e Igiene degli allevamenti e p.z.);
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;
- Veterinari aziendali

#### **Obiettivo principale:**

Riscontrare l'infezione in tempi rapidi (early detection)

#### **Obiettivo specifico:**

- A. Su tutto il territorio regionale sarà attuata la sorveglianza passiva attraverso la segnalazione ed il successivo campionamento di tutti i casi di aumenti anomali della mortalità in tutte le categorie di allevamento di suini e al rilievo di ogni sintomatologia clinica riconducibile alle pesti suine.
- B. Inoltre, per garantire alla sorveglianza passiva della PSA nelle aziende suinicole un adeguato livello di campionamento, i servizi veterinari di Sanità animale della ASL provvedono al prelievo di organi da 2 animali venuti a morte nelle aziende suinicole, su base settimanale.

#### **Modalità di gestione del caso:**

## **A) Segnalazione:**

La sorveglianza passiva è già prevista dalla legislazione nazionale, e in particolare dal DPR del 8/2/1954 n. 320 e dal Decreto legislativo del 20 febbraio 2004, n. 54, che attua la direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche contro la peste suina africana.

Tutti i casi sospetti di peste suina legati al rilevamento di sintomi clinici o lesioni anatomopatologiche attribuibili alla malattia devono essere notificati alla ASL, e in particolare:

1. Tutti i casi di febbre alta, morte improvvisa, presenza di sanguinamento cutaneo o di organi interni, aborto, disturbi intestinali e a carico del sistema nervoso centrale devono essere attentamente osservati e segnalati al servizio veterinario.
2. In caso di aumento della mortalità > 30% rispetto ai valori registrati nel mese precedente, è necessario emettere il sospetto di peste suina e prelevare campioni per escludere la circolazione virale attraverso test diagnostici
3. La segnalazione dei capi morti in stalla ai servizi veterinari è effettuata dai detentori dell'allevamento di suini e dai veterinari dell'azienda nella normale gestione del settore suinicolo.

## **B) Prelievo dei campioni:**

### **A. Caso sospetto di Peste Suina Africana nei suini domestici**

Il prelievo dei campioni e le azioni da intraprendere da parte dei servizi veterinari in caso di sospetto di Peste suina africana sono riportate nel manuale operativo nazionale ([http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_1670\\_1\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf)).

Le procedure per l'abbattimento degli animali e lo smaltimento delle carcasse sono contenute nel manuale operativo nazionale ([http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_1670\\_1\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf)).

### **B. Sorveglianza passiva (specifica) aziende suinicole di consistenza inferiore a 50 capi morti in stalla**

Per garantire alla sorveglianza passiva della PSA nelle aziende suinicole un adeguato livello di campionamento, il servizio veterinario su base casuale e settimanale effettua un esame anatomopatologico e il prelievo di campioni da almeno 2 carcasse di suini venuti spontaneamente a morte. Il veterinario ASL può demandare all'esame e al prelievo di organi il veterinario aziendale libero professionista qualora non sussistano elementi tali da far sospettare un caso di PSA.

Per garantire un'adeguata copertura territoriale, è auspicabile che i campioni provengano per il 50% da allevamenti intensivi, e per il restante 50% da allevamenti non commerciali.

Gli organi target da prelevare sono di seguito elencati in ordine di priorità di scelta:

1. Milza
2. Rene
3. Linfonodi (in particolare quelli che presentano lesioni emorragiche o edematose)
4. Sangue
5. Tonsille
6. Osso lungo
7. Carcassa intera

Il prelievo dei campioni deve essere eseguito adottando le migliori condizioni di biosicurezza consentite dalle situazioni ambientali.

### **Flusso dati sorveglianza passiva dei suini domestici**

La sorveglianza passiva contro la malattia è in ogni caso effettuata dai servizi veterinari ufficiali e dai veterinari dell'azienda nella normale gestione del settore suinicolo. Tuttavia si ribadisce che anche nei casi in cui sopralluogo e prelievo dei campioni vengano eseguiti da personale diverso, tutte le attività sono ascritte alla responsabilità del servizio veterinario, al quale compete l'alimentazione dei dati nel sistema informativo SINVSA messo a disposizione dal Ministero della Salute all'interno della piattaforma VETINFO.

Il servizio veterinario di Sanità animale della ASL, ricevuta la **segnalazione** provvede a stampare mediante l'applicativo SINVSA la scheda per la raccolta dati. La scheda, riporta un **codice univoco assegnato dal sistema** e consente di raccogliere tutti i dati del prelievo.

Nella scheda devono essere inseriti i dati del responsabile dell'invio, i dati anagrafici dell'azienda e dell'allevamento suino e il motivo dell'invio. I motivi dell'invio riportati sulla scheda sono: piano di sorveglianza passiva (da utilizzare per campioni in caso di prelievo nell'ambito dei suini domestici morti in stalla) o caso sospetto di PSA (da utilizzare per campioni prelevati in condizioni di mortalità >30% e/o rilevamento di sintomi clinici o lesioni anatomopatologiche).

**I campioni prelevati nell'ambito delle attività del piano di sorveglianza passiva dei suini morti in stalla**, vengono analizzati mediante test di laboratorio di prima istanza direttamente dall' IZSAM. In caso di esito negativo, l'IZSAM trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test.

In caso di esito positivo il laboratorio dell' IZSAM invia i campioni al CEREP per le analisi di conferma e il servizio Veterinario notifica sul SIMAN il caso di sospetto.

Il CEREP esegue i test e in caso di conferma della positività l'IZSAM, ricevuta comunicazione, trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test. Il flusso dati descritto deve essere accompagnato dalla immediata notifica di positività al Ministero della Salute e a tutte le istituzioni competenti. Il servizio veterinario provvede quindi a notificare in SIMAN la

**conferma di caso di PSA** e adotta le misure previste dal manuale operativo delle emergenze in stretta collaborazione con le autorità competenti nazionali e regionali.

In caso di esito negativo, il CEREP invia il relativo rapporto di prova all'IZSAM che lo trasmette al servizio veterinario ASL e inserisce l'esito del test nel sistema SINVSA. Il servizio veterinario, a sua volta, chiude il sospetto in SIMAN notificando la **mancata conferma**.

## **SORVEGLIANZA ATTIVA**

**Nel caso di campioni prelevati da casi sospetti** il dirigente veterinario ASL applica le misure previste dal manuale delle emergenze (disponibile nel sito web del Ministero della Salute e del CEREP) e provvede anche a notificare il sospetto attraverso il sistema informativo dedicato (SIMAN). I campioni conferiti presso l'IZSAM saranno inviati direttamente al CEREP scortati dalla/e scheda/e di prelievo SINVSA.

In caso di esito negativo, il CEREP invia il relativo rapporto di prova all'IZSAM che lo trasmette al servizio veterinario ASL e inserisce l'esito del test nel sistema SINVSA. Il servizio veterinario, a sua volta, chiude il sospetto in SIMAN notificando la **mancata conferma**.

In caso di esito positivo, l'IZSAM, ricevuta comunicazione dal CEREP, trasmette il relativo rapporto di prova al servizio veterinario ASL ed inserisce nel sistema SINVSA l'esito del test. Il flusso dati descritto deve essere accompagnato dalla immediata notifica di positività al Ministero della Salute e a tutte le istituzioni competenti. Il servizio veterinario provvede quindi a notificare in SIMAN la **conferma di caso di PSA** e applica le misure previste dal manuale operativo delle emergenze in stretta collaborazione con il Sindaco e altre autorità.

## **VERIFICA DEI LIVELLI DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI BIOSICUREZZA**

In base ai livelli di biosicurezza adottati le aziende suinicole possono essere classificate sulla base del rischio nelle seguenti categorie:

1. **Aziende non commerciali o famigliari:** i suini sono tenuti solo per la fase di ingrasso e sono destinati all'autoconsumo, (Reg. del Consiglio Regione Abruzzo n. 2/2011-art.7, comma a: suini e cinghiali allevati fino a n. 4 suini > 25Kg.) né gli animali vivi né i prodotti suini vengono movimentati all'esterno dell'azienda;
2. **Aziende commerciali:** (da riproduzione a ciclo aperto e a ciclo chiuso e da produzione da ingrasso ) i suini sono movimentati da vita e da macello, i prodotti suini vengono trasportati al di fuori dell'azienda;
3. **Aziende con modalità di allevamento semibrado:** in cui i suini sono allevati all'aperto in modo temporaneo o permanente; sono considerati a rischio poiché è più frequente l'eventuale contatto tra

i suini domestici con i cinghiali. Nella Regione Abruzzo le aziende con questa tipologia sono 91 ripartite per comprensorio ASL come raffigurato nella tabella 1

4. Aziende con orientamento produttivo “struttura faunistica venatoria per cinghiali”

5. Aziende che allevano sia maiali sia cinghiali.

Tabella 1 –Ripartizione delle aziende per ASL di appartenenza e in base all’orientamento produttivo e alla modalità di allevamento (semi brado, stabulato, non indicato)

A.S.L.	Modalità di allevamento	Orientamento produttivo						
		ALTRE FINALITA' - GIARDINO ZOOLOGICO	DA RIPRODUZIONE (CICLO NON INDICATO)	DA RIPRODUZIONE A CICLO APERTO	DA RIPRODUZIONE A CICLO CHIUSO	FAMILIARE	PRODUZIONE DA INGRASSO	STRUTTURA FAUNISTICA VENATORIA PER CINGHIALI
PESCARA	SEMI BRADO	1		3		9	2	1
	STABULATO		4	65	3	1954	61	
	<b>Totale</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>68</b>	<b>3</b>	<b>1963</b>	<b>63</b>	<b>1</b>
TERAMO	N. I.*					1		
	SEMI BRADO		1	8	1	5	2	4
	STABULATO		9	86	9	2737	274	
	<b>Totale</b>		<b>10</b>	<b>94</b>	<b>10</b>	<b>2743</b>	<b>276</b>	<b>4</b>
LANCIANO VASTO CHIETI	N. I.*					7		
	SEMI BRADO	1	1	6		14	5	
	STABULATO	2	1	25	2	4767	106	
	<b>Totale</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>4788</b>	<b>111</b>	
AVEZZANO SULMONA L'AQUILA	N. I.*	10				1		
	SEMI BRADO		1	7	5	10	1	3
	STABULATO		4	19	7	2145	55	4
	<b>Totale</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>2156</b>	<b>56</b>	<b>7</b>

\*N.I. =non indicato

Tabella 2: numero di allevamenti suini diviso per ASL di appartenenza. In evidenza gli allevamenti che allevano solo cinghiali o con modalità di allevamento mista (suini e cinghiali)

A.S.L.	NUMERO ALLEVAMENTI	DI CUI CON SOLO CINGHIALI	DI CUI CON MAIALI E CINGHIALI
<b>PESCARA</b>	2103	2	4
<b>TERAMO</b>	3137	11	11
<b>LANCIANO VASTO CHIETI</b>	4937	7	1
<b>AVEZZANO SULMONA L'AQUILA</b>	2272	14	19
<b>Totale allevamenti in Abruzzo</b>	<b>12449</b>	<b>34</b>	<b>35</b>

Tabella 3: numero di capi diviso per ASL di appartenenza.

A.S.L.	NUMERO CAPI	DI CUI CINGHIALI	DI CUI MAIALI
<b>PESCARA</b>	8.428	0	8.428
<b>TERAMO</b>	29.148	104	29.044
<b>LANCIANO/VASTO/CHIETI</b>	19.505	7	19.498
<b>AVEZZANO/SULMONA/L'AQUILA</b>	12.128	15	12.113
<b>Totale capi in Abruzzo</b>	<b>69.209</b>	<b>126</b>	<b>69.083</b>

I controlli che devono essere svolti nel territorio regionale, nell'ambito del piano, **corrispondono a 50 controlli per gli allevamenti commerciali e 50 controlli per gli allevamenti famigliari** così ripartiti per comprensorio ASL secondo la valutazione del rischio:

ASL	n. controlli allevamenti commerciali semibradi (riproduzione – ingrasso)	n. controlli allevamenti commerciali stabulati (riproduzione – ingrasso)	n. controlli allevamenti famigliari stabulati
Pescara	7	5	3
Lanciano/Vasto/Chieti	20	7	7
Teramo	8	14	6
Avezzano/Sulmona/L'Aquila	15	4	4
<b>Totale</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>20</b>

Per i controlli i Servizi Veterinari possono avvalersi della collaborazione dei veterinari aziendali i quali procederanno a verificare il livello di biosicurezza degli allevamenti utilizzando il sistema informativo Classyfarm disponibile sul sito web dedicato [www.classyfarm.it](http://www.classyfarm.it) attraverso una check-list appositamente elaborata.

Criteria minimi di biosicurezza per gli allevamenti allo stato brado o semibrado
1. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei s.o.a. (Reg. (CE) 1069/2009)
2. Divieto di qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con cinghiali
3. Divieto di qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti - residui di carcassa o di caccia)
4. Divieto di contatto con suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia
5. Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato
6. Obbligo di recinzione che includa i punti di abbeverata, di alimentazione, di stoccaggio alimenti o liquami. In caso di doppia recinzione, le due recinzioni devono essere distanti almeno 1 metro
7. Obbligo di quarantena degli animali di nuova introduzione
8. Controllo veterinario ufficiale per le macellazioni in azienda

Criteria minimi di biosicurezza per gli allevamenti famigliari
1. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari e adozione di idonee procedure di smaltimento dei s.o.a. (Reg. (CE) 1069/2009)
2. Evitare qualsiasi contatto con suini di altri allevamenti e con cinghiali
3. Evitare qualsiasi contatto con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia)
4. Adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione)
5. Utilizzare disinfettanti efficaci ed idonei come previsto dalle norme vigenti
6. Divieto di contatto con suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività di caccia
7. Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere documentato
8. Controllo veterinario ufficiale in ogni macellazione a domicilio
9. Divieto di utilizzo di scrofe e verri per la riproduzione
10. I locali dell'azienda dovrebbero: essere costruiti in modo tale da impedire l'ingresso dei cinghiali o altri animali- prevedere sistemi di disinfezione per indumenti o calzature degli operatori o locali adibiti a spogliatoi per permettere il cambio in corrispondenza dell'ingresso in azienda

Criteria minimi di biosicurezza per gli allevamenti commerciali (riproduzione ed ingrasso)
1. Individuare e separare adeguatamente le aree pulite e sporche per il personale
2. Stabilire e applicare adeguate operazioni di disinfezione di veicoli e locali
3. Stabilire regole igienico-sanitarie per il personale
4. Vietare/verificare la detenzione di suini da parte del personale
5. Effettuare regolarmente corsi di formazione per il personale

6. Riesaminare a livello logistico la disposizione degli edifici aziendali in modo da garantire un'adeguata separazione fra le unità di produzione (punti di entrata dei nuovi animali, quarantena etc.)
7. Effettuare audit interni o eseguire autovalutazioni al fine di migliorare il programma di biosicurezza aziendale
8. Obbligo di idonee recinzioni di protezione almeno intorno agli edifici dove sono stabulati gli animali e quelli di stoccaggio di mangime e liquami

## **FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS**

Il principale beneficio atteso dall'implementazione del presente piano è quello di aumentare il livello di allerta e di preparazione alla gestione di un'eventuale emergenza per l'introduzione del virus della PSA in Abruzzo.

Gli strumenti per migliorare la consapevolezza sui potenziali rischi sono rappresentati dalle attività di formazione, informazione, conoscenza dei protocolli di campionamento e attività di verifica.

Nelle attività di formazione ed informazione sono individuate tre categorie di destinatari:

- Servizi Veterinari regionali e locali, Veterinari liberi professionisti mediante gli ordini professionali;
- Cacciatori, allevatori associazioni di categoria e altri stakeholder;
- Forze dell'ordine.

Le attività formative prevedono lo svolgimento di corsi a livello nazionale che verranno poi replicati a livello regionale secondo l'approccio della formazione di formatori e utilizzando diversi canali di comunicazione.

## **MISURE DA APPLICARE IN CASO DI POSITIVITA'**

**In caso di conferma e/o sospetto di infezione** si applica quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, dal manuale operativo ([http://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_1670\\_1\\_file.pdf](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1670_1_file.pdf)).

### **Indennità di abbattimento**

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla L. n. 218/1988 e dal DM 298/1989 e s.m.